

# Geoidè

geometra **Informazioni Tecniche**

**N. 1**  
**GENNAIO 2010**


MENSILE DI INFORMAZIONE TECNICA





## COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

**ORGANO UFFICIALE - VIA M. ZANFARINO, 12 - 07100 SASSARI - TEL. 079 278322 - FAX 079 278334**

Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno decimo - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti





## Sommario

- **Catasto**
  - 3 Parte la campagna per incentivare la dichiarazione degli immobili fantasma
- **Collegio Geometri**
  - 10 Ricorso avverso le determinazioni dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale
- **Consiglio Nazionale Geometri**
  - 3 Formazione Professionale Continua Obbligatorietà dal 1° gennaio 2010
  - 4 Formazione Professionale Continua approvato nella seduta di Consiglio del 10 novembre 2009
  - 8 Attività di surroga dell'Agenzia del Territorio negli accatastamenti
  - 9 Firma digitale
- **Categoria**
  - 14 CTU: compensi tecnici umilianti
- **Edilizia e urbanistica**
  - 16 Validità del permesso di costruire

## PARTE LA CAMPAGNA PER INCENTIVARE LA DICHIARAZIONE DEGLI IMMOBILI FANTASMA

[www.geometra.info](http://www.geometra.info)

L'Agenzia del territorio è ben decisa a scovare tutti gli immobili non dichiarati al catasto.

Grazie alle attività di controllo, sono state individuate "case fantasma" e immobili rurali trasformati in ville per un valore complessivo di 900 milioni. A tracciare il bilancio è stato il direttore dell'Agenzia, Gabriella Alemanno nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza dell'Anagrafe Tributaria.

Ma dove non arriva con le cattive, l'Agenzia ci prova con le buone: fra le iniziative, l'ultima è quella di istituire una vera e propria campagna volta ad incentivare i proprietari degli immobili non dichiarati in Catasto a provvedere spontaneamente alla regolarizzazione degli stessi.

L'Agenzia ha intrapreso diverse azioni di comuni-

cazione, tra cui alcune conferenze stampa e una campagna sui media locali delle province interessate dall'ultima indagine, e poi la campagna di sensibilizzazione per incentivare tutti quei proprietari alla dichiarazione degli immobili.

"Se la casa ha un valore anche per te e non l'hai dichiarata in Catasto, registrala subito. Risparmierai su oneri e sanzioni. Gli immobili, se non regolarmente iscritti in Catasto, non possono essere venduti".

Chi possiede immobili "nascosti" può dichiarare la propria posizione anche per salvaguardarsi nel futuro.

È possibile verificare la propria posizione presso gli Uffici dell'Agenzia del Territorio o sul sito

<http://www.agenziaterritorio.it>

Consiglio Nazionale Geometri



CONSIGLIO NAZIONALE  
GEOMETRI E GEOMETRI  
LAUREATI

## FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORietà DAL 1° GENNAIO 2010

Prot. n. 10042

Roma, 20 novembre 2009

Con riferimento all'oggetto ed al periodo di "monitoraggio e sperimentazione", come previsto (ed attuato) nel "Regolamento per la Formazione Continua, art. 13, comma 3", si trasmette, in allegato, il "Regolamento per la Formazione Professionale Continua", approvato nella seduta del Consiglio Nazionale, tenutasi il 10 novembre c.a.

Nel merito, si ritiene di evidenziare che il Regolamento, **in vigore dal prossimo 1° gennaio 2010**, modifica, sostanzialmente, le modalità di attribuzione dei Crediti Formativi Professionali; pertanto, alla luce delle modifiche introdotte, i CFP, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, verranno così riconosciuti:

1. Ai «Seminari» sono attribuiti i crediti professionali formativi nella misura di 1 CFP per ogni ora di seminario (con un massimo di 4 CFP);
2. Ai «Corsi di Formazione» i crediti formativi professionali sono attribuiti dal Consiglio Nazionale, anche per singoli moduli formativi, valutando la durata, i temi trattati, la docenza e l'eventuale verifica finale.
3. Per le «Attività formative» di cui all'art. 7, i cre-

diti formativi professionali saranno attribuiti dal Consiglio Nazionale.

Si precisa che, in particolare per l'organizzazione dei «Corsi di Formazione», si dovranno seguire e completare due precisi momenti:

1. un primo momento, di decisione e programmazione da operare a cura del Consiglio del Collegio, che avrà a disposizione, **sul sito della Fondazione Geometri Italiani** ([www.fondazionegeometri.it](http://www.fondazionegeometri.it)) un elenco, suddiviso per Aree tematiche, di tutti i corsi di formazione realizzabili.

Per ogni corso, cui corrisponderà un preciso codice alfa numerico sarà fruibile:

- il relativo programma;
- eventuali informazioni necessarie per l'organizzazione del Corso stesso, ad esempio:
  - a) la presenza minima percentuale richiesta;
  - b) i Crediti Formativi Professionali da attribuire, stabiliti preventivamente dal Consiglio Nazionale;
  - c) suggerimenti sul conto economico in relazione al numero dei partecipanti e sul costo;
  - d) eventuali contatti utili;

2. un secondo momento, prettamente operativo,

dedicato alla gestione informatica dell'evento, che consentirà all'operatore, **utilizzando le procedure informatiche, già sperimentate e messe a disposizione sul sito del Consiglio Nazionale**, di inserire, semplicemente tramite il codice alfa numerico del corso, l'evento organizzato, fra quelli a disposizione degli iscritti ed inserire i nominativi dei partecipanti.

Inoltre, al fine di implementare e/o aggiornare l'offerta formativa rivolta agli iscritti all'Albo, i Collegi Provinciali e Circondariali potranno proporre, al Consiglio Nazionale, sulla base di esperienze già attuate, eventuali ulteriori programmi di Corsi di Formazione, che, debitamente analizzati e condivisi, verranno messi a disposizione di tutti i Collegi, con le modalità sopra indicate.

A tal fine, per facilitare ed uniformare il lavoro di tutti, è stato approntato un apposito modello (fac-simile allegato), sul quale dovranno essere predisposti i programmi ed i contenuti dei Corsi da sottoporre al Consiglio Nazionale. Si allega anche un modello di corso, già compilato, a titolo di esempio.

Si richiama l'attenzione sull'opportunità di procedere all'inserimento degli eventi formativi già svolti, unitamente all'attribuzione dei relativi CFP agli iscritti, entro il 31 dicembre c.a.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti (Tiziana Iannozzi - cell. 3357958871), si porgono cordiali saluti.

Il Presidente  
*Geom. Fausto Savoldi*

## FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

### approvato nella seduta di Consiglio del 10 novembre 2009

#### INTRODUZIONE

##### Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

- Visto l'articolo 23 lettera b) del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il Geometra deve "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali";
- Vista la mozione approvata dall'assemblea dei Presidenti in data 23 giugno 2006;
- Visto l'articolo 13 comma 4° del regolamento sulla Formazione Continua Professionale approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 novembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007 (estratti, sunti e comunicati);
- Considerato quanto segue:
  - (1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali risponde all'esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico;
  - (2) La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un "economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010" in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
  - (3) La formazione continua è finalizzata a ga-

rantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per corretto esercizio dell'attività professionale a tutela della collettività;

- (4) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, relativi anche all'esperienza professionale e conseguentemente alla formazione svolta.
- (5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e cioè il riconoscimento automatico delle professioni in tutta l'Unione Europea, meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare liberamente in tutto il territorio europeo. È stata introdotta la definizione di libera professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè "professione esercitata da una persona che, sulla base delle qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività" per cui l'esercizio della professione "è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest'ultima

dai rispettivi ordini professionali" che "garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante". La formazione è un'attività che garantisce e perfeziona la professionalità.

- (6) Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.
- (7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del «capitale umano».
- (8) È necessario dar luogo a eventi formativi quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un'analisi dei fabbisogni formativi in raccordo con i fabbisogni professionali della società ed individuare le priorità, mettere in campo adeguate misure per la promozione e l'orientamento della domanda di formazione e, quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati.
- (9) La categoria dei Geometri è pienamente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta competenza e qualità.
- (10) La necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche.
- (11) Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmente cambiato e sovvertito tutte le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazione del "sistema lavoro" hanno cambiato e velocizzato in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; le normative "quadro" e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una frequenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professionale continua non può essere volontaria e/o facoltativa; la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l'arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza.

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo.

La "formazione professionale continua" è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo.

### Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti all'Albo.

### Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) «**evento formativo**»; evento finalizzato all'informazione, formazione e aggiornamento professionale («**seminario**» o «**corso di formazione**»).
- (b) «**seminario**»; acquisizione di conoscenze culturali e scientifiche finalizzate all'aggiornamento dell'attività professionale.
- (c) «**corso di formazione**»; acquisizione di conoscenze scientifiche finalizzate allo svolgimento dell'attività professionale consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematica in una o più discipline inquadrata nell'ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio.
- (d) «**verifica finale**» valutazione delle conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazione.
- (e) «**credito formativo professionale (CFP)**» il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al "geometra libero professionista" per il perseguimento della formazione professionale continua.
- (f) «**relatore**»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di presentare o svolgere una relazione in un *seminario*.
- (g) «**libero docente**»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di svolgere attività di insegnamento in un *corso di formazione*.
- (h) «**tutor**»; esperto "libero docente" incaricato di seguire gruppi di professionisti iscritti ad un "corso di formazione".
- (i) «**anno di iscrizione**»; anno di competenza in-

indipendentemente dalla data di iscrizione sulla cui base devono essere effettuati i calcoli per la determinazione dei CFP.

## TITOLO II SVOLGIMENTO FORMAZIONE

### Articolo 4

#### Ambito della formazione continua

1. La formazione continua riguarda le discipline della professione del Geometra.
2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del «*geometra*» nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'organizzazione dello studio professionale.
3. La formazione continua dovrà accompagnare l'iscritto lungo tutto il periodo dell'attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati.

### Articolo 5

#### Credito Formativo Professionale (CFP)

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra libero professionista.
2. Il CFP favorisce la razionalizzazione dell'apprendimento e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali.
3. Il CFP per i seminari è generalmente riferito al tempo impiegato (ora = credito) mentre nei corsi è in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell'evento formativo; deve essere contraddistinto da un'elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orientamento formativo-professionale.

### Articolo 6

#### Attività formativa

1. Il Consiglio Nazionale predispone i temi e la durata dei «*corsi di formazione*» anche strutturati in singoli moduli e può valutare e accreditare i corsi (art. 3 lett. c) proposti da altri soggetti avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico.
2. I Collegi Provinciali e Circondariali predispongono i «*seminari*» (art. 3 lett. b) singolarmente o collegialmente, agli enti di Categoria: Comi-

tati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati; è facoltà del Consiglio Nazionale di predisporre i «*seminari*». I «*seminari*» non possono avere una durata superiore alle quattro ore.

3. È facoltà dei Collegi Provinciali e Circondariali accreditare eventuali «*seminari*» (art. 3 lett. b) organizzati da altri soggetti.
4. Gli eventi formativi (art. 3 lett. a) sono organizzati dai Collegi Provinciali e Circondariali, singolarmente o collegialmente, agli enti di Categoria: Comitati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati.
5. Alla conclusione dell'evento deve essere rilasciato all'iscritto, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi professionali attribuiti secondo le disposizioni indicate nell'articolo 8 comma 1°.

### Articolo 7

#### Altra attività formativa

1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell'ambito di cui all'articolo 4 comma 2°, le seguenti attività:
  - a) relazioni in convegni, seminari ecc.;
  - b) pubblicazioni;
  - c) lezioni in corsi, master ecc.;
  - d) docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;
  - e) superamento di esami in corsi universitari attenenti la professione.
2. La ripetizione del medesimo «*evento formativo*» di cui alle lettere a), b), c) e d) non produrrà alcun riconoscimento del CFP.
3. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Consiglio Nazionale rilascia la certificazione dei crediti formativi professionali dell'evento formativo di cui al comma 1° del presente articolo.

### Articolo 8

#### Riconoscimento crediti formativi professionali

1. Ai «*Seminari*» sono attribuiti i crediti professionali formativi nella misura di 1 CFP per ogni ora di seminario.
2. Ai «*Corsi di Formazione*» i crediti formativi professionali sono attribuiti dal Consiglio Nazionale anche per i singoli moduli formativi valutando la durata, i temi trattati, la docenza e l'eventuale verifica finale.
3. Per le «*Attività formative*» di cui all'art. 7, i crediti formativi professionali saranno attribuiti dal Consiglio Nazionale.

4. Gli eventi formativi potranno essere svolti anche tramite Formazione a Distanza (FAD) secondo specifiche indicazioni del Consiglio Nazionale.
5. All'esercizio dell'attività svolta nell'ambito istituzionale (es. Presidente, Consigliere, partecipazione a Commissioni) e degli obblighi degli iscritti all'Albo, non è riconosciuto alcun CFP.
6. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell'iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio Nazionale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

### TITOLO III APPLICAZIONE

#### Articolo 9 Applicazione

1. I Collegi Provinciali e Circondariali sono tenuti, ai fini statistici, ad aggiornare il registro della formazione professionale continua predisposto su supporto informatico dal Consiglio Nazionale ([www.cng.it](http://www.cng.it)) con cadenza trimestrale e chiusura al 31 dicembre.
2. L'attività di formazione continua svolta dall'iscritto potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (*curriculum*) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico.

#### Articolo 10 Periodo formativo

1. La formazione continua deve essere perseguita a far data dall'iscrizione all'Albo Professionale.

#### Articolo 11 Livello minimo di formazione

1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è rappresentato nella tabella a fianco.

#### Articolo 12 Sospensione - Cancellazione

1. L'obbligo della formazione professionale continua è sospeso in caso di impedimento dovuto a maternità, grave malattia o grave infortunio o altri casi documentati derivanti da causa di forza maggiore.
2. La sospensione, su istanza dell'iscritto, dovrà essere deliberata dal Consiglio del Collegio; in ipotesi positiva l'iscritto sarà sospeso dall'obbligo di ottenere i CFP minimi annuali (articolo

11, comma 1 - tabella - colonna B) ed i CFP minimi quinquennali (articolo 11, comma 1 - tabella - colonna C) in ragione della frazione del periodo interessato.

3. Nel caso di cancellazione e successiva nuova iscrizione si applica il comma 2 del presente articolo; nell'ipotesi, che il periodo di cancellazione risulti superiore di anni cinque, gli anni pregressi di iscrizione non saranno computati ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'articolo 11, comma 1.

#### Articolo 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2010 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo secondo quanto prescritto dal codice deontologico.
2. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua.

#### Articolo 14 Norma transitoria

1. I crediti formativi maturati fino al 31 dicembre 2009 concorrono al raggiungimento del livello minimo complessivo (articolo 11, comma 1 - tabella - colonna C) fermo restando l'obbligo di ottenere i minimi annuali.

A	B	C	A	B	C
1	0	160	21	10	50
2	15		22	10	
3	15		23	10	
4	15		24	10	
5	15		25	10	
6	10	120	26	10	50
7	10		27	10	
8	10		28	10	
9	10		29	10	
10	10		30	10	
11	10	100	31	10	50
12	10		32	10	
13	10		33	10	
14	10		35	10	
15	10		35	10	
16	10	80	A - anni di iscrizione all'Albo professionale B - CFP da conseguire nell'anno C - CFP da conseguire nel quinquennio		
17	10				
19	10				
18	10				
20	10				
CFP - crediti formativi professionali					

## ATTIVITÀ DI SURROGA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO NEGLI ACCATASTAMENTI

*Prot. n. 10289  
Roma, 26 novembre 2009*

In merito alle segnalazioni preoccupate che da più parti pervengono relativamente all'oggetto, si segnala quanto segue:

L'attività di surroga per gli accatastamenti che non vengono prodotti in tempo dalla parte interessata, è dettata da specifiche norme di legge, che risalgono al famoso art. 336 della finanziaria per il 2005, fino alle ultime disposizioni relative ai fabbricati mai dichiarati in Catasto ed a quelli che hanno perso i requisiti della ruralità.

Si ricorda che, quelli dell'art. 336 sono i fabbricati per i quali i Comuni dovevano identificare gli immobili non correttamente accatastati o del tutto non accatastati, sollecitando conseguentemente il proprietario affinché si attivasse presentando l'accatastamento, entro un preciso riferimento temporale.

Per i fabbricati mai dichiarati in Catasto e per gli ex rurali, l'Agenzia del Territorio ha attivato una propria indagine, identificando gli immobili che devono essere accatastati nel rispetto delle norme, pubblicandone gli elenchi e fissando anche per questi, le scadenze.

A seguito di nostra sollecitazione, l'Agenzia ha provveduto a mandare ai soggetti interessati, una comunicazione di avviso, antecedente alla prevista notifica, invitando ad ottemperare e concedendo un congruo tempo, affinché il cittadino potesse incaricare un professionista per l'accatastamento.

Di solito, la lettera di incarico, presentata al Catasto, si è dimostrata utile strumento per consentire che la pratica fosse completata dalla parte attraverso il professionista esterno, in tempi ragionevoli e di questo, se ne sono assunti la responsabilità i Dirigenti Catastali locali.

Per i casi invece, in cui la parte non si è attivata o perlomeno l'Agenzia non ne è venuta a conoscenza, una volta scaduti tutti i termini concessi, può subentrare (come

previsto per legge) la surroga dell'Agenzia stessa, che comunica con notifica al proprietario, la data di sopralluogo e l'avvenuta attivazione della procedura.

Per queste operazioni di surroga, la Direzione centrale del Catasto, ha inviato una nota interna di spiegazioni e chiarimenti rivolta agli operatori catastali, per un corretto ed univoco comportamento procedurale.

Il Direttore dell'Agenzia ha emesso da par suo, un'apposita determinazione il 29 settembre scorso, enunciando oltre all'aggiornamento delle tariffe dovute per le surroghe, la doverosità di accatastare comunque anche gli immobili inaccessibili, in maniera provvisoria.

Essendo appena il caso di sottolineare che le norme vanno rispettate e che nulla possiamo modificare delle norme che l'Agenzia fissa al proprio interno, merita però segnalare all'attenzione degli operatori nel settore catastale, che il numero di pratiche che l'Agenzia ha progettato di eseguire entro l'anno 2009 (impegnando tutti gli Uffici), ammonta a 6.000 accatastamenti in tutta Italia. Nella città più grande che è Roma, ne sono previsti 180 e nelle città minori, difficilmente si arriva ad un numero superiore ai cinquanta.

Da ciò si comprende che l'Agenzia, qualora dovesse accatastare i circa 2 milioni di fabbricati in surroga, ci metterebbe sicuramente un bel po' di tempo.

Per questa, si invitano gli iscritti (per quanto possibile) a provvedere il più sollecitamente possibile nell'espletare gli incarichi degli accatastamenti ricevuti (raccomandando per altro l'uso delle procedure telematiche) ed evitare che anche negli anni a venire, ci si debba imbattere nelle campagne di accatastamento in surroga che l'Agenzia dovrà fare compatibilmente con le proprie disponibilità.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
*Geom. Fausto Savoldi*

## FIRMA DIGITALE

Prot. n. 10995

Roma, 16 dicembre 2009

Come annunciato nel corso dell'ultima Assemblée dei Presidenti il CNG ha convenzionato con ARUBA la fornitura, agli iscritti all'Albo, di un kit per la firma digitale al prezzo di euro 38,50 oltre IVA e 3 euro di spedizione e con validità di 5 anni.

È noto che il possesso della firma digitale consentirà, a breve, la trasmissione alla Pubblica Amministrazione di progetti e documenti. In particolare, l'accordo con l'ANCI prevede la consegna ai Comuni dei progetti del Piano Casa in formato digitale. In alcune regioni i certificati energetici devono già oggi essere inviati con firma digitale e altrettanto dicasi per la consegna, in futuro, di elaborati Pregeo e Docfa.

La convenzione con ARUBA prevede che la firma digitale per gli iscritti contenga anche i dati di iscrizione all'Albo: il cosiddetto "certificato di ruolo" affinché costituisca un vero e proprio attestato di iscrizione all'Albo. Proprio per questo motivo il KIT non può che essere consegnato dal Collegio che preliminarmente dovrà procedere:

– al riconoscimento de visu del geometra;

– alla verifica della regolare iscrizione all'Albo;

Sarà poi possibile al Collegio provvedere alla revoca, sospensione e riattivazione della firma digitale in caso di cancellazione, sospensione o reiscrizione all'Albo utilizzando le procedure che ARUBA comunicherà.

Per il personale che ogni Collegio indicherà per l'espletamento delle suddette incombenze, sono previsti una serie di incontri durante i quali ARUBA darà tutte le istruzioni per consentire ad una o più persone del Collegio di assumere il ruolo di "IR" (**Incaricato alla Registrazione**).

Tali incontri verranno programmati per gruppi di regioni entro il prossimo febbraio 2010.

1° Periodo. In attesa dei corsi di cui sopra, il kit di firma digitale può essere richiesto direttamente ad ARUBA dall'iscritto inviando un fax al n. 0575862026 o una mail all'indirizzo:

[cng@ca.arubapec.it](mailto:cng@ca.arubapec.it)

Al ricevimento della richiesta, seguito ovviamente dal pagamento dell'importo concordato, ARUBA invierà il kit al Collegio (kit costituito da una pennetta USB con PIN e PUC e codice utente) ed il Collegio, con il ruolo di **IR** dopo l'identificazione e il riconoscimento dell'iscritto consegnerà il kit facendo firmare la relativa ricevuta ed il "modulo iscrizione" contenenti i dati richiesti dalla CA (Certification Authority = ARUBA).

2° Periodo. Nella fase successiva agli incontri di formazione del personale dei Collegi

(sono previste 3 ore di corso), l'iscritto potrà richiedere, direttamente ad ARUBA, utilizzando una pagina WEB (disponibile sul sito ARUBA, sul sito CNG su quello della Fondazione e sul sito della Cassa) il kit per la firma digitale, ed il Collegio, con il ruolo di **IR**, provvederà ad attivare la firma digitale con modalità telematica.

Riassumendo, sono previste le seguenti operazioni:

1. ARUBA invierà al Collegio Provinciale o circoscrizionale, tramite casella di posta elettronica certificata, la documentazione da compilare, sottoscrivere e restituire ad ARUBA per l'autenticazione dell'IR (solo dopo l'autenticazione sarà possibile procedere al rilascio del Kit richiesto dall'iscritto; quindi l'operazione di autenticazione è da completare con la massima sollecitudine non appena ricevuta la modulistica).
2. Il singolo iscritto che intende dotarsi del Kit di firma digitale attraverso il sito del CNG, della CIPAG, della Fondazione o direttamente nel sito di ARUBA troverà una pagina WEB dedicata dove dovrà registrarsi e poi compilare il modulo di richiesta semplicemente rispondendo al formulario composto da poche voci obbligatorie. Successivamente l'iscritto procederà al pagamento secondo le formule previste da ARUBA. Al termine dell'operazione l'iscritto dovrà stampare il modulo e firmarlo. Una volta trascorso il periodo di tempo indicato nella richiesta, l'iscritto potrà recarsi al Collegio con la copia originale del suddetto modulo per il ritiro del Kit.
- 3, la procedura prevede che il Collegio di appartenenza del richiedente riceva in automatico un avviso relativo alla richiesta inoltrata dall'iscritto,
4. LA CA (ARUBA), sulla base dei dati inseriti dal geometra, provvederà alla generazione del Kit di firma digitale ed alla spedizione al Collegio di appartenenza del richiedente.
5. A questo punto l'IR, dopo aver ritirato il modulo sottoscritto in originale e provveduto al riconoscimento de visu dell'iscritto, consegnerà il kit facendosi controfirmare la ricevuta di consegna.

Ci si rende conto dell'aggravio di incombenze che il Collegio dovrà assumere ma lo scopo ultimo è quello di fornire agli iscritti un servizio che presto diverrà uno strumento di lavoro insostituibile.

Si raccomanda pertanto di provvedere alla nomina della/delle persone che assumeranno il ruolo di IR e che verranno quanto prima convocate agli incontri di formazione.

Cordiali saluti ed auguri

Geom. Fausto Savoldi



## RICORSO AVVERSO LE DETERMINAZIONI DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE DELLA REGIONE SARDEGNA IN RELAZIONE AI FINANZIAMENTI CUI AL P.S.R. 2007-2013 E DI CALAMITÀ NATURALI

Prot. n. 775/09

Sassari, 21 ottobre 2009

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato il ricorso predisposto dal raggruppamento dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati della Sardegna, quali soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, identificando l'attività perseguita dal Consiglio Nazionale Geometri, quale Ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero della Giustizia, organo rappresentativo nazionale e di tutela degli interessi della categoria dei Geometri Liberi Professionisti.

Il Segretario  
*Geom. Pietro Armando Lai*

### Premesso

- che il raggruppamento dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati della Sardegna, quali soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, identificando l'attività perseguita dal Consiglio Nazionale Geometri, quale Ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero della Giustizia, organo rappresentativo nazionale e di tutela degli interessi della categoria dei geometri liberi professionisti;
- che come accertato dalla lettura dei seguenti Bandi di finanziamento, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sardegna, quali:
  - L.R. 11 marzo 1998, n. 8. Art. 23. Aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4, 27 e 28 novembre 2008;
  - Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 - Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori";
  - Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2073 - Misura 121 "Ammodernamento delle aziende Agricole",
  - Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2073 - Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali".

### Verificato

- che relativamente agli obiettivi prestabiliti dalla Comunità Europea sulle iniziative da agevolare coi finanziamenti, esplicitate trami-

te le relative norme di attuazione, cui si fa riferimento nei bandi regionali pubblicati dall'Assessorato dell'Agricoltura, non sono evidenziate riserve specifiche od attribuzioni di competenza professionale, per la predisposizione dei progetti da elaborare per conto dei soggetti beneficiari;

- che altre regioni italiane, nella pubblicazione dei bandi o nella modulistica di richiesta di accesso al sistema informativo agricolo regionale (SIAR), per il finanziamento delle medesime misure di investimento ed intervento, non hanno indicato quali ritenessero i professionisti competenti;
- gli obiettivi del finanziamento delle misure riportate nei bandi, i quali prevedono in linea generale "un aiuto alle imprese agricole per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali finalizzati all'ammodernamento delle strutture e all'introduzione di tecnologie innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi della misura";
- il contenuto degli elaborati tecnici da produrre a corredo del progetto di finanziamento.

### Tutto ciò verificato

è emersa in maniera inequivocabile la discriminazione operata nei confronti della categoria professionale dei Geometri e, più specificamente:

- L.R. H marzo 1998, n. 8, Art. 23. Aiuti per la ripresa dell'attività economica e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del 22 ottobre, del 4, 27 e 28 novembre 2008. Bando pubblico per l'ammissione ai contributi - scadenza di presentazione delle istanze di richiesta contributo il 14/09/2009
  - a pag. 13 del Bando
  - b) Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di contributo dovranno essere presentate, presso il competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, perentoriamente entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna, di apposito Avviso di apertura e chiusura dei termini. La domanda di contributo dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

attestante l'iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed alla data di presentazione della domanda di contributo;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:

- di aver subito un danno superiore al 30% della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 8) del Regolamento (CE) 1857/2006;
- l'importo dei danni indicati nella perizia tecnica e le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative;

3) apposita perizia asseverata redatta da un tecnico agricolo abilitato all'esercizio della professione, all'uopo incaricato, concernente gli interventi previsti e la loro quantificazione finanziaria. La perizia asseverata, redatta conformemente ad un apposito schema predisposto da ARGEA Sardegna, dovrà essere composta dalle seguenti sezioni:

[... omesso ...]

- **Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013 Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori". Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto.**

**Struttura di riferimento: AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE - DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

- Presentazione delle domande di aiuto: dal 1.07.2009 al 30.06.2010. Nell'ambito di tale sottofasi temporali di presentazione istanze con scadenze: 30.10.2009, 26.02.2010 e 30.06.2010

– **a pag. 8 delle Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto**

**6.2.6 Piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola**

[...omesso...]

Il P.S.A. sarà redatto sulla base di apposito Modello che sarà reso disponibile attraverso gli appositi servizi on-line del SIAR e dovrà essere sottoscritto, oltre che dal richiedente, da tecnici agricoli abilitati ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale

[...omesso...]

- **a pag. 10 delle Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto**

**8.2 Modalità di compilazione e presentazione delle domande di aiuto**

La compilazione e la presentazione della domanda di aiuto deve avvenire per via telematica utilizzando il Modello di Domanda Semplificata [... omesso ...]

I soggetti abilitati alla compilazione delle domande di aiuto per via telematica sono:

[...omesso...]

3) i liberi professionisti abilitati alla redazione del P.S.A., previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAR. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

**\* Si annota che, per l'accesso alle credenziali rilasciate dal SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale, quale sistema omogeneo di informazioni, organizzato in banche dati integrate tra loro e con altre banche dati nazionali di riferimento – la base del sistema è rappresentata dall'anagrafe aziendale, la quale contiene tutte le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive aziendali nonché le informazioni relative alle erogazioni finanziarie ottenute), da parte dei liberi professionisti, è da inoltrare con sottoscrizione il Modulo 2 PSR, quale compaiono prestampate tre figure professionali: Agronomi e Forestali, Periti Agrari ed Agrotecnici.**

**Tutto ciò premesso e verificato:**

- nel voler supporre che l'Assessorato regionale competente, nel redigere sia le procedure d'accesso ai finanziamenti sia i bandi di cui trattasi, non abbia volutamente od artatamente tentato di estromettere la categoria dei Geometri dalla possibilità di avere "pari opportunità e condizioni" rispetto ad altri professionisti, quali quelli indicati con la locuzione di "tecnici agricoli", così da riservare e veicolare solamente a questi, le opportunità di svolgere la propria opera professionale;
- nel non voler supporre che l'Assessorato regionale competente, abbia commesso scientemente tale negligenza, ma tale difetto sia stato indotto da una errata interpretazione delle norme che disciplinano l'esercizio professionale del Geometra;
- nel richiamare per memoria che, la Pubblica Amministrazione non è deputata ad individuare specifiche figure professionali cui riservare tali prerogative;
- nel ricordare che i bandi devono individuare il possesso dei requisiti di accesso dei beneficiari (imprese agricole, singole od associate...) e, non dei professionisti dei quali si possono avvalere i medesimi nell'elaborazione tecnica del progetto;
- nel ricordare altresì che, una indebita immissione anche con la sola indicazione di eventuali riserve in via esclusiva, alle citate categorie professionali (identificate come "tecnici agricoli"), è inammissibile ed illegittimo in quanto comporta un'indebita ingerenza in materia riservata dall'art. 2229 del Codice Civile alla legge quale quella, della determinazione delle competenze delle singole professioni intellettuali;
- nel non voler dare troppo credito, dell'opinione gratuita ed offensiva, data come risposta dal Direttore del Servizio dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Sardegna, sulla "Richiesta di accesso per la compilazione della domanda on-line – libero professionista – PSR 2007/2013 mis. 121 "ammodernamento delle aziende agricole", arrivata al Collegio dei Geometri di Cagliari il 02/04/2009, su nota trasmessa dallo stesso, all'Assessorato di cui trattasi il 06/03/2009, dove si legge ... "in merito si comunica che il ban-

do precisa che possono compilare la domanda anche i liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto, e le categorie di tecnici che possono redigere il progetto in tutti i suoi elaborati sono appunto i tecnici agricoli ... e pertanto le categorie abilitate alla compilazione delle domande per la misura 121 sono agronomi, periti agrari e agrotecnici. Infatti è previsto l'elaborazione del business plan, che costituisce il cuore del progetto, in cui si descrive l'azienda agricola dal punto di vista fondiario, le sue caratteristiche pedoclimatiche, i fattori produttivi, l'organizzazione dell'azienda, le prospettive di sviluppo ecc., nonché il bilancio, le proiezioni economico finanziarie ed il raggiungimento degli obiettivi della misura, di esclusiva competenza, secondo quanto previsto dagli ordinamenti professionali vigenti, di un tecnico agricolo".

### **Il coordinamento dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati della Regione Sardegna,**

ritiene doveroso indicare, ribadire e precisare quanto di seguito riportato, atteso e salvo che la legge che norma l'esercizio delle professioni intellettuali riservi espressamente ed in via esclusiva determinate attività ad alcune categorie professionali, che non si può escludere in via **interpretativa** che le stesse, possano rientrare nella sfera di competenza anche di altre figure professionali, da cui:

- la Costituzione all'art. 117, comma II, lettera g: "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- il D.Lgs n. 30 del 02/02/2006 - "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131", al Capo II "Principi fondamentali" - art. 2 Libertà Professionale, recita: 1. L'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 345 del 21/07/95 ha affermato che "è da escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica, essendo non solo ipotizzabili ma anche espressamente previste aree di competenza non esclusive ma comuni alle diverse figure professionali", dato che le norme sono poste a tutela della collettività e non certo a quella corporativa di Ordini o Collegi professionali (cfr. TAR Toscana sez. I, 24/07/1998 n. 463 - sentenza 72/98 del Pretore di Gorizia - progetto di miglioramento fondiario su colture ordinarie e su specializzate - Cass. Civile sez. II, 24/11/1993 n. 7037);
- le aree di competenza comune tra la professione del Geometra e quelle dei Dottori Agronomi

e dei Periti Agrari sono riportate all'art. 16 (lettere e-g-h-i-l-o) del R.D. 11/02/1929 n. 274 che definisce l'oggetto dei limiti dell'esercizio della professione di Geometra.

Inoltre, si ritiene altresì doveroso di precisare, nel caso che l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale regionale, fosse stato tratto in errore dal suggerimento di un'interpretazione faziosa, (decisione del Consiglio di Stato n. 1491/97) che, la riportata locuzione "tecnici agricoli", pervicacemente citata nei bandi, non ha la sola esegesi resa dalle categorie professionali che sono state identificate. Difatti detta decisione che da una parte, non ha annoverato tra i "tecnici agricoli" anche i Geometri, dall'altra, non ha affermato in alcun modo che il Geometra non sia pienamente legittimato a svolgere la sua attività professionale nel e per il settore agrario. Da cui discende che, come già accennato che, "non è configurabile una assoluta e generale esclusività delle prestazioni, potendosi configurare limitati settori di attività mista e logicamente interdisciplinare e sussistendo la possibilità, ammessa dalle leggi professionali, di competenze specifiche non esclusive, il che, secondo la Corte Costituzionale, non implica certo confusione e fungibilità con altre figure professionali..., ma postula semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze...".

In termini analoghi, si è espresso il Consiglio di Stato (sez. IV - 08/10/1996 n. 1087), il quale ha riconosciuto che esistono "zone di attività mista cioè comuni a diverse professioni, ovvero attività certamente consentite all'iscritto ma per le quali, in difetto di specifica riserva, non può essere esclusa una concorrente libera attività anche da parte di altri soggetti".

E più recentemente, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 30 dicembre 2008 n. 6610, ha affermato, senza tema di smentita che, "**la materia della competenza professionale dei geometri appartiene in via esclusiva al legislatore e non è ammesso intervento sostitutivo o integrativo da parte di altri soggetti pubblici**".

Posto, che pare non possa ritenersi che l'Amministrazione Regionale disponga della facoltà di riservare, tanto meno in via aprioristica, "esclusive" competenze desumendo ciò da proprie interpretazioni, si rammenta altresì che la Suprema Corte di Cassazione - sez. II - sentenza 24/07/1964 n. 2012 aveva già dichiarato che "non tutti i progetti di opere idrauliche e di bonifica agraria esulano dalla competenza professionale dei Geometri, ma solo quelli relativi ai piani generali di bonifica di un comprensorio", poiché esiste una netta differenziazione dei piani aziendali di trasformazione dai piani generali di bonifica di un comprensorio, ossia di un complesso costituito da più unità aziendali, avendo concluso, la Corte, che il progetto concernente l'intervento su un unico fondo, indipendentemente anche dalla sua estensione effettiva, riguarda un progetto di trasformazione, miglioramento e sviluppo aziendale.

In fine, per chiarezza, una nota sui:

– “Progetti generali di Bonifica Idraulica ed Agraria e Relativa Direzione” – Trasformazioni Fondiarie e Bonifica Integrale.

Quando fu emanata la L. 24/12/1928 n. 3134, sulla bonifica integrale furono raccolte nel medesimo testo, disposizioni relative alle bonifiche idrauliche, alle sistemazioni montane, alle trasformazioni fondiari, alle irrigazioni, alle strade e agli acquedotti rurali e, in genere, a pressoché tutti i miglioramenti fondiari sussidiabili. Essa ebbe inoltre lo scopo (art. 13) di fare rielaborare a unificare la preesistente materia legislativa correggendone ed integrandone gli indirizzi, con particolare riguardo per la regolazione dei rapporti fra proprietari e locatari dei fondi da migliorare, nonché per la riunione particellare delle piccole proprietà soggette a trasformazione fondiaria.

Questa elaborazione si compì col D.L. 13/02/1933 n. 215 che sotto molti aspetti costituisce la base della legislazione sulla bonifica integrale.

Muovendo dalla fondamentale considerazione della diversa necessità e della diversa misura dell'intervento statale, a seconda che l'interesse pubblico esiga una trasformazione radicale dell'ordinamento produttivo, ovvero il semplice perfezionamento dell'esistente organizzazione produttiva, la legge chiamò *bonifica* in senso specifico quella trasformazione radicale dell'ordinamento produttivo che ha lo scopo di pubblico interesse e che come tale deve essere promosso dallo Stato e chiamò *miglioramento fondiario* le opere che non riguardano una trasformazione radicale, ma solamente, il perfezionamento dell'ordinamento produttivo e come tali a carico *dei privati*, la cui attività ed iniziativa viene però stimolata e diretta dallo Stato nei limiti e secondo gli indirizzi richiesti dal pubblico interesse.

L'evoluzione legislativa successiva al T.U. del 1933, ha seguito due indirizzi:

- a) per quanto riguarda l'esecuzione delle opere pubbliche: è stato emanato il d.l.c.p.s. 24/11/1947 n. 1716 che ha esteso alle opere di competenza del Ministero dell'Agricoltura, le norme disciplinanti e opere pubbliche del Ministero del LL.PP.
- b) per quanto riguarda le opere private: il T.U. ha subito più frequenti e profonde innovazioni normative, per assicurare tra le opere pubbliche ed opere private.

La L. 12/02/1942 n. 183, ha integrato il T.U. nei riguardi dell'obbligo dei proprietari di eseguire e mantenere le opere minori occorrenti per il normale deflusso delle acque e per assicurare quindi funzionalità alle reti scolanti di carattere pubblico.

Da cui, il **PIANO GENERALE DI BONIFICA**, riveste una duplice finalità, di prevedere, da un lato le opere pubbliche da eseguire per conto dello Stato, determinandone in linea di massima le modalità esecutive e la spesa e, di fissare dall'altro, le direttive fondamentali alle quali le attività dei privati devono uniformarsi nel procedere alla trasformazione agraria, compatibilmente con i fini pubblici.

Mentre per le opere pubbliche è richiesta la previsione delle varie opere da eseguire, per le opere di competenza dei privati si esige una compiuta indicazione dei lavori, che individui l'obiettivo cui tendere in base alle direttive sulla trasformazione.

All'infuori di questi casi, costituiscono oggetto principale delle direttive obbligatorie, le prescrizioni intese:

- a\_ ad assicurare la funzionalità delle opere pubbliche assunte dallo Stato per il miglioramento ambientale;
- b\_ a conseguire la sistemazione idraulico-agraria dei terreni ai fini della conservazione e della difesa idraulica del suolo;
- c\_ ad assicurare una abitazione igienicamente idonea al personale che risiede in azienda.

Le OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO – PIANO DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE, sono quelle opere che si eseguono a vantaggio di uno o più fondi indipendentemente da un piano di bonifica e, possono essere sussidiate ed agevolate con contributi da parte dello Stato o della Regione.

Tali opere ricomprendono in linea generale: - sistemazione idraulica o idraulico agraria dei terreni; provvista, utilizzazione di acqua a scopo agricolo o potabile; costruzione e riattamento di strade interpoderali o teleferiche che possono sostituirle; costruzione, e riattamento di fabbricati o borgate rurali; dissodamenti con mezzi meccanici o esplosivi; opere occorrenti per la trasformazione tecnica e elettrica dell'energia motrice di impianti idrovori; opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; piantagioni; impianti di cabine di trasformazione e linee fisse e mobili di sostituzione di energia elettrica a scopo agricolo; macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia; apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni; acquedotti rurali; impianti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

### In conclusione,

i progetti generali di bonifica agraria od idraulica o idraulico-agraria sono di competenza dello Stato e da esso eseguiti direttamente o per concessione ai Consorzi ed Enti di Bonifica (vedi Arboorea in provincia di Oristano);

i progetti di competenza privata (eseguibili dagli imprenditori agricoli nell'ambito dell'azienda condotta), interessano tutti quegli interventi od acquisti atti a migliorare ed a sviluppare l'attività dell'azienda, da attuarsi anche di più fondi e ritenuti necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle odierne norme di sovvenzione.

Da cui discende, che gli interventi intesi come miglioramento fondiario, piano di sviluppo e piano di utilizzazione fondiaria aziendale, sano, sia pienamente ricompresi dall'art. 16 del R.D. 11/02/1929 n. 274, quale progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di lavori d'irrigazione e di *bonifica*, oltre ad altre attribuzioni specifiche, quali: stima di scorte morte, operazioni di

consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni – funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie – curatele di piccole e medie aziende agrarie ... – assistenza nei contratti agrari – progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole... – misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali – funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni menzionate, sia già previsti nella ex tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri alla cat. III, lettera o) – Progetti di bonifica agraria (Legge 2 marzo 1949 n. 144).

#### Ciò richiamato, invita,

- codesta Spett.le Amministrazione Regionale – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, a rivedere gli atti pubblicati, cui ci si riferisce, per la dovuta ed opportuna correzione, sostituendo la frase "Tecnici Agricoli", con "Tecnici Abilitati";
- codesta Spett.le Amministrazione Regionale – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, a non adottare alcun comportamento, azione od ulteriori atti discriminatori nei confronti dei Geometri, anche in sede di valutazione degli elaborati a corredo dei pro-

getti dei piani di sviluppo e miglioramento aziendale.

#### Avvertendo fin d'ora,

- che in difetto, questo coordinamento dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati della Regione Sardegna, adirà alle competenti Autorità Giudiziarie, sia per ristabilire la legalità sugli atti prodotti dalla P.A., sia per la tutela della dignità professionale dei propri iscritti con anche riserva di promuovere azioni per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dalla limitazione dell'esercizio professionale che dalla lesione del prestigio della figura del geometra, per manifesta ed indebita ingerenza in materia esclusiva deputata allo Stato.

*Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cagliari*

*Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Nuoro*

*Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Oristano*

*Il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sassari*

## Categoria

### CTU: COMPENSI TECNICI UMILIANTI

#### Il problema è trasversale, ma nessuno se ne occupa

da "Prospettive Geometri", 6/2009

**L'aspetto triste della questione consiste proprio nel paradosso di un Paese soffocato dai problemi della giustizia, impantanata nelle paludi della burocrazia, dove l'occupazione del Guardasigilli è quella di mettere i cerotti sul lodo Alfano (irrimediabilmente infranto dalla Cassazione) e dove gli ispettori ministeriali hanno il tempo di andare nelle Cancellerie dei tribunali a fare le pulci alle note dei CTU censurando le spese di fotocopie, telefono e postali. Consoliamoci leggendo le istruzioni per la liquidazione dei compensi.**

Quello dei compensi ai CTU è davvero un problema trasversale.

L'ingegnere, il geometra ed il perito si lamentano che "4,07 euro" all'ora sono troppo pochi. Il medico si lamenta che il compenso di 41,00 euro per ogni autopsia è ridicolo: non ci sono abbastanza cadaveri nemmeno per sbarcare il lunario.

L'esperto balistico reclama un aumento rispetto ai 30,00 euro per le perizie in materia di esplosivi ed armi: lui invece dovrebbe lavorare in Afganistan per mantenere la numerosa famiglia con suocera e tre figli a carico.

In effetti non sono soltanto le tariffe vigenti a suscitare imbarazzo e proteste ma anche la

netta sensazione che ciascuno sia lasciato solo in questa battaglia che richiede di sicuro una decisa moralizzazione.

Per il CTU un buon giudice è normalmente quello che non effettua tagli spropositati.

I tagli hanno infatti almeno tre conseguenze: la umiliazione della prestazione professionale, il senso di sfiducia per l'operato che viene "deprezzato" dai tagli dei compensi ed infine il desiderio di rivalsa sulle parcelle successive.

Quest'ultima conseguenza, oltre ad essere immorale, è deleteria in quanto il compenso richiesto è falsato rispetto all'impegno ed il Giudice, perso il rapporto di fiducia con il CTU, non sarà più in grado di com-

prendere in quale misura la parcella risulti congrua oppure "gonfiata".

In ogni caso il Giudice spesso non riesce nemmeno a valutare la prestazione intellettuale e quando pratica tagli sconsiderati non tiene conto di molti fattori che incidono sull'attività peritale.

Questi fattori negativi si possono così riassumere:

- gli avvocati spesso non comunicano le liquidazioni ai propri assistiti;
- avviene anche che gli avvocati si dilunghino in meschine liti tra loro nell'intento di ridurre la quota a carico dei propri assistiti;
- le parti pagano spesso con gravi ritardi;
- spesso le ditte, nelle more del giudizio, falliscono ed i crediti sono inesigibili;
- accade pure che le Cancellerie siano poco solerti a sottoporre le parcella ai Giudici per le liquidazioni;
- non è raro che il Giudice ritardi la liquidazione della parcella tanto da... dimenticarsene perfino in sede di sentenza.

Insomma è un mondo dove la serietà dovrebbe dominare ma che invece scricchiola paurosamente, schiacciato tra tariffe ridicole, incomprensioni ed inefficienze.

Recentemente però il traguardo dell'efficienza sembra raggiunto con nuovi provvedimenti. Ma quale efficienza?

Tutta a carico dei periti?

Gli effetti sono quelli della mannaia.

Due sono le novità principali: la prima consiste nell'obbligo di trasmettere una bozza della CTU ai consulenti di parte per poi riprendere il testo peritale e replicare alle tesi delle parti.

L'altra è l'applicazione delle disposizioni degli ispettori ministeriali i cui rilievi faranno deliziare gli addetti ai lavori se avranno la voglia di leggere il riquadro in grigio.

Francamente non sappiamo quanti giudici si siano resi conto che la replica ai consulenti di parte comporta spesso un'attività maggiore, se non doppia.

Sembra proprio che non l'abbiano capito dal momento che la recrudescenza dei tagli risulta aumentata proprio dopo questa pesante innovazione a carico dei consulenti giudiziari. Nel timore di aver persa l'attenzione da parte dei lettori e degli interessati, si sottolinea che il quadro d'insieme fin qui raffigurato si prefigge un solo obiettivo:

quello di stimolare gli addetti ai lavori affinché si decidano ad unirsi per chiedere regole più chiare, esigendo che le tariffe non siano ridicoli compensi senza aggancio con la realtà.

Inoltre i Giudici, se hanno fiducia nei loro periti, devono riservare altrettanta fiducia e rispetto per le loro parcella, specie quando sono nei limiti della congruità oggettiva (e non personale). Se questa fiducia non esiste, non ci sono problemi: sarà sufficiente che si rivolgano ai soggetti che la meritano.

## ISTRUZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

**Finalmente un Giudice delle esecuzioni immobiliari ha fatto chiarezza impartendo ai periti delle esecuzioni immobiliari le seguenti indicazioni per la liquidazione dei compensi.**

**Tutto ciò si è reso necessario in conseguenza dei rilievi svolti dagli Ispettori del Ministero della Giustizia.**

Si invitano i CTU, nel procedere al deposito della nota spese, ad adeguarsi alle presenti indicazioni:

**1) Richiesta di indennità per mezzo proprio:** specificazione della percorrenza e indicazione di prezzo pari a 1/5 del prezzo della benzina per ogni chilometro;

**2) Termini di deposito concessi:** si richiede la specifica indicazione dei termini concessi e del loro rispetto; la mancata indicazione comporterà la decurtazione ex art. 52 secondo comma D.P.R. 115/2002;

**3) Spese varie cancelleria, copisteria, spese fotografiche ecc.:** occorre allegare ogni documentazione di spesa; la mancata allegazione comporterà il mancato riconoscimento della spesa medesima;

**4) Altre spese quali postali, telefax, scatti telefonici, dattiloscrittura ecc.:** le presenti spese non sono dovute, in quanto non previste nella tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002; pertanto si invitano i CCTTUU a non inserire le medesime nella richiesta di liquidazione;

**5) Onorari a vacazione:** i detti onorari non spettano, ai sensi dell'art. 29 del D.M. 30.5.2002, secondo il quale "Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti"; pertanto si invitano i CCTTUU a non inserire gli stessi nella richiesta di liquidazione.

## VALIDITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Una sentenza chiarisce quando l'inizio lavori è insufficiente a impedirne la decadenza

Geoinforma da "laStadia"

**Il permesso di costruire (ex concessione edilizia) non è eterno. Come è noto, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo abilitativo; quello di ultimazione non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Ecco una recente sentenza che chiarisce ulteriormente quando può dirsi effettivamente realizzato e quando no, l'inizio dei lavori.**

I giudici del Tribunale amministrativo del Veneto hanno emesso una sentenza molto interessante, che consente di aggiungere un tassello importante alla definizione di "inizio lavori" in relazione a quando può dirsi effettivamente iniziato un lavoro sottoposto a permesso di costruire. Al proposito, il testo unico dell'edilizia è categorico: "Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo". E precisa che, decorso tale periodo, il titolo abilitativo decade di diritto. Bene; peccato però che poi non si trovi da nessuna parte una definizione normativa del concetto di "inizio lavori". Poiché non si tratta di una cosa da poco, alla mancanza legislativa hanno dovuto sopperire i giudici che, nel corso degli anni, sono stati più volte costretti a pronunciarsi sulla corretta definizione di "inizio lavori". In particolare, quello che importa sapere è la risposta al seguente quesito: "quando si può affermare che i lavori sono realmente iniziati?".

In merito, le sentenze sono state tutte coerenti nell'affermare che deve sussistere un "serio intento costruttivo che giustifichi il permanere del titolo, come sarebbe nel caso di un processo costruttivo di modificazione edilizia iniziato e irreversibile". In altre parole, occorre dimostrare che l'inizio dei lavori evidenzia una effettiva e seria volontà da parte del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera autorizzata.

Il problema però rimane, poiché a questo punto possiamo domandarci: "quando sussiste l'effettiva e seria volontà?". Quando acquisto i materiali edili necessari al lavoro? Oppure quando aprono il cantiere? Oppure cosa?

La recente sentenza ha stabilito che realizzare solo la recinzione del cantiere e la pulizia dei luoghi rappresentano interventi insufficienti a riscontrare l'inizio dei lavori e a evitare la decadenza del permesso di costruire.

Ecco dunque che la pronuncia in oggetto aggiunge una di quelle preziose tessere che, come formiche operose, raccogliamo e cataloghiamo, per completare il mosaico delle condizioni che, non dimostrando la "effettiva e seria volontà da parte del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera autorizzata", causano la decadenza di diritto del permesso di costruire. E le altre tessere?

Se, per esempio, viene sbancato il terreno e sono predisposti gli strumenti e i materiali da costruzione, non si dimostra una reale volontà di agire. E il permesso decade. Altre ipotesi di operazioni che non garantiscono di diritto la permanenza del permesso di costruire sono: - presenza di un setto di muratura di laterizio di forma a di "L", "avente una lunghezza alla base di circa 1,1 m e altezza massima di circa 1,05-

1,1 cm", l'installazione di un contatore di energia elettrica e del cartello di cantiere e il taglio di alcuni alberi nella zona interessata alla costruzione dell'ampliamento; - semplice sbancamento del terreno e predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione; - sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento senza che sia manifestamente messa a punto l'organizzazione del cantiere e vi siano altri indizi che dimostrino il reale proposito del titolare della concessione edilizia di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione ed al completamento dell'opera; - modesti sbancamenti di terreno oramai ricoperti di acqua e vegetazione; - mera comunicazione dell'inizio dei lavori e della nomina del direttore dei lavori in assenza di positivi riscontri materiali al riguardo; - picchettatura del terreno interessato dalla costruzione; - livellamento del terreno al livello delle fondazioni; - creazione degli scavi per il getto dei plinti di fondazione degli edifici; - realizzazione della strada di accesso.

I giudici hanno anche individuato delle situazioni nelle quali è invece evidente la volontà di costruire: - impianto del cantiere; - avvenuta esecuzione delle demolizioni necessarie alla successiva realizzazione dei lavori autorizzati di ampliamento, ristrutturazione e sopraelevazione del piano terra; - demolizione della struttura preesistente; - rimozione del terreno; - realizzazione di scavi, seppure modesti, ma coordinati al getto delle fondazioni, dello spianamento o del picchettamento del terreno; - scavo e riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna; - sbancamento di un'area di vaste proporzioni; - lavori di sbancamento e livellamento del terreno, nonché di scavo delle prime (necessariamente minime) fondazioni, nel caso di interventi di dimensioni estremamente modeste, e attinenti a opere di carattere precario e completamente smontabili.

Ricordiamo che "ai fini della sussistenza, o meno dei presupposti per la decadenza dalla concessione edilizia, l'effettivo inizio dei lavori relativi deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità ed alle dimensioni dell'intervento edificatorio programmato ed autorizzato, all'evidente scopo di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici e non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione dell'opera progettata". Ovviamente, "l'onere della prova del mancato inizio dei lavori assentiti con licenza edilizia incombe al comune che ne dichiara la decadenza, alla stregua del principio generale in forza del quale i presupposti dell'atto adottato devono essere accertati dall'autorità emanante". Su tale aspetto è opportuno ricordare come recentemente è stato affermato che, di fronte a una dichiarazione del direttore dei lavori, prima di dichiarare la decadenza del permesso di costruire, il comune ha "l'onere di effettuare un accertamento dei luoghi per verificare, anche *ex post*, sulla base delle conoscenze della tecnica, se i lavori interni di cui alla sopra indicata nota siano stati effettivamente eseguiti entro l'anno dal rilascio del permesso di costruire e se si sia trattato in concreto di lavori che, in relazione al complesso dei lavori permessi, possano costituire un inizio significativo".